SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 7

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 7 gennaio 1980)

INDICE

AMADEO: Per conoscere se non si ravvisi la necessità che, anche dopo il 1° novembre 1979, oltre ai recipienti di capacità fino a 5 litri di olio d'oliva sia consentito l'uso dei recipienti da litri 25 (407) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 150

Provvedimenti da adottare per una rapida ricognizione nelle zone, in provincia di Imperia, danneggiate dalle recenti intemperie (439) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 151

BARSACCHI: Per la trasformazione del sistema di riscossione dei pedaggi sull'autostrada Firenze-Mare (211) (risp. FONTANA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 152

Per conoscere se viene svolta un'opportuna vigilanza affinchè le liquidazioni dell'indennità premio di fine servizio dei dipendenti degli Enti locali ex combattenti avvengano nella misura fissata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 759 del 1965 (451) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 154

BRUGGER: Per disporre il divieto dell'uso di tossico nella disinfestazione di cereali (270) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 156

CIPELLINI: Perchè i competenti uffici finanziari assolvano al pagamento dei crediti IVA alle imprese (5) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 157

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, CANETTI, ULIANICH: Per conoscere le iniziative assunte dal Ministero per il collocamento lavorativo degli handicappati psichici (303) (risp. SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . *Pag.* 158

D'AMICO: Per sapere se si è a conoscenza del gravissimo furto che è stato perpetrato nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Guardiagrele (Abruzzo) e quali iniziative si intende assumere per fronteggiare le imprese ladresche nel campo delle opere d'arte (394) (risp. ARIOSTO, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 160

DI NICOLA: Iniziative da adottare per attuare il pieno riconoscimento dei diritti professionali ed economici dei tecnici dipendenti dagli enti locali (9) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 161

Provvedimenti da adottare a seguito del tragico incendio del 12 luglio 1979 sul monte Inici (Castellammare del Golfo) (116) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 161

Provvedimenti da adottare da parte del Governo per eliminare lo stato di disagio creatosi nella città di Marsala e zone adiacenti (289) (risp. PRETI, *ministro dei trasporti*) 163

FABBRI: Provvedimenti da adottare per evitare i continui incidenti che si verificano sulla strada statale che da Parma conduce a Casalmaggiore, all'altezza del centro abitato di Colorno (88) (risp. FONTANA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) . 163

Difficoltà incontrate da un cittadino italiano a rientrare in patria da Praga (248)

(risp. SANTUZ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). . . . . *Pag.* 164

FERMARIELLO: Provvedimenti da adottare in considerazione dello sciopero selvaggio degli autoferrotramvieri napoletani organizzato dai sindacati autonomi (154) (risposta ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . 164

FLAMIGNI: Per conoscere i risultati degli esami sull'idoneità psico-fisica degli aspiranti allievi guardie nel Corpo di pubblica sicurezza (324) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 165

Provvedimenti da adottare per eliminare il grave stato di malcontento creatosi fra quei titolari di pensione privilegiata ordinaria della provincia di Forlì che prestano opera retribuita presso enti pubblici (486) (risp. PANDOLFI, *ministro del tesoro*) . . 166

LEPRE: Perchè sia convocata la delegazione italiana della Commissione mista italo-jugoslava prevista dal trattato di Osimo (227) (risp. SANTUZ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 166

MALAGODI: Perchè sia eliminata la ingiusta indennità di mora sui tributi versati entro i termini dai contribuenti (269) (risposta REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . 167

PAPALIA: Provvedimenti da adottare in merito ai fatti accaduti il 14 novembre 1979 nei locali del IV Liceo scientifico di Padova (546) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 168

PINNA: In merito ai gravi danni subiti dai viticoltori dell'oristanese a causa di grandinate e del vento (24) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 169

Provvedimenti da adottare per combattere il propagarsi degli incendi in tutto il territorio della Sardegna (26) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . 169

Sulla recrudescenza dell'epatite virale in numerosi comuni della Sardegna (35); Perchè sia promosso un incontro triangolare, Ministero, Regioni e Comuni per un esame della situazione esistente in Sardegna per il propagarsi dell'epatite virale (36); Perchè si addivenga ad un incontro triangolare Ministero della sanità - Regioni -Comuni per fronteggiare il recente aumento dei casi di epatite virale in Sardegna (142) (risp. ALTISSIMO, *ministro della sanità*) . 170

Perchè siano accertate le condizioni del ponte sul fiume Tirso che congiunge la città di Oristano con la strada statale n. 131 (38) (risp. FONTANA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 172

Sulla legittima protesta dell'associazione nazionale piloti aerei civili che contesta l'uso del *flight recorder* (102) (risp. PRETI, *ministro dei trasporti*) . . . . . *Pag.* 173

ROMEO: Sulle condizioni di vita e di lavoro di manodopera italiana ingaggiata a Roma per conto dell'impresa anglo-algerina « Maxter-Jobst » (68) (risp. SANTUZ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . 174

Sulle direttive date alle Regioni in relazione agli adempimenti previsti dalla legge n. 984 del 1977 (247) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 174

ROSI: Comportamento dell'ENPAS nei confronti di vertenze promosse da pensionati statali (214) (risp. SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 177

AMADEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — I Regolamenti comunitari e le conseguenti leggi italiane entrate in vigore a partire dal 1° aprile 1979, per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva, prevedono confezioni di contenuto massimo di 5 litri, con una deroga sino al 31 ottobre 1979 per l'utilizzo anche dei recipienti di contenuto superiore sino al limite di 55 litri.

Considerato che la limitazione ai soli recipienti di contenuto non superiore ai 5 litri, a causa del maggior costo dei recipienti, provoca un aumento dei costi e l'assorbimento di parte dell'aiuto concesso in confronto con i recipienti di maggior capacità abitualmente usati per la fornitura a famiglie di privati consumatori, ospedali, ristoranti, mense e comunità varie, si chiede di conoscere se non si ravvisi la necessità che, anche dopo il 1° novembre 1979, oltre a recipienti di capacità fino ai 5 litri, sia ancora consentito l'utilizzo dei soli recipienti da 25 litri, con la specifica precisazione che il loro impiego è ammesso solo per le forniture a consumatori diretti e non anche a commercianti.

Tale disposizione, con opportuni controlli e sanzioni, escluderebbe l'eventualità di riciclaggi e consentirebbe, inoltre, la normale fornitura alle varie comunità ed enti che, in caso contrario, potrebbero essere più facilmente indotti all'utilizzo di oli di semi,

con danno per il consumo dell'olio di oliva che si vuole incrementare con l'aiuto comunitario.

(4 - 00407)

RISPOSTA. — Occorre in primo luogo sottolineare che uno dei principali problemi, sorti a seguito della istituzione del regime comunitario che prevede la concessione di un aiuto al consumo dell'olio di oliva, è stato quello di costituire un adeguato meccanismo di controllo, al fine di evitare non solo distorsioni di concorrenza tra le categorie interessate, ma anche ingiustificati oneri finanziari.

La determinazione del limite massimo di 5 litri, prescritto dalla normativa comunitaria per le confezioni di olio di oliva, risponde proprio alla esigenza di effettuare controlli efficaci per impedire che l'olio contenuto in recipienti di maggiore capacità possa essere sconfezionato e richiesto per esso più volte l'aiuto al consumo.

La deroga concessa per l'utilizzo di imballaggi di contenuto superiore a 5 litri per l'annata olearia 1978-79 e fino al 31 ottobre 1979 è stata concessa per venire incontro alle imprese confezionatrici e dare alle stesse il tempo sufficiente per adeguare le loro strutture aziendali alla nuova disciplina. Ora, però, da parte della Comunità si ritiene impossibile consentire, oltre il predetto termine, l'utilizzo di recipienti da 25 litri, appunto perchè, in tal caso, come si è innanzi precisato, il meccanismo basilare dei controlli — che già trova notevoli difficoltà di esecuzione per le note vicende legate alla mancata conversione in legge del decreto-legge che prevedeva la istituzione dell'Organismo interprofessionale di gestione dell'aiuto al consumo — verrebbe ad essere vanificato, con il rischio addirittura di perdere il beneficio economico e finanziario derivante dalla concessione dell'aiuto in questione.

Si fa, infine, osservare che il maggior costo, conseguente all'utilizzo dei recipienti da 5 litri rispetto a quelli di 25 litri, avrebbe un'incidenza di circa il 10 per cento, se riferito all'importo dell'aiuto al consumo, ed un'incidenza minima, se rapportato al prezzo di vendita dell'intero contenuto del recipiente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

15 dicembre 1979

AMADEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, di fronte ai gravi danni provocati in provincia di Imperia dalle recenti intemperie ed alluvioni che hanno distrutto colture ortofloricole ed impianti di serre, sono state date disposizioni per una rapida ricognizione nelle zone danneggiate, al fine di determinare la consistenza dei danni per l'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi in vigore, e se sono previsti, come sarebbe necessario, immediati interventi finanziari che consentano ai coltivatori danneggiati di ricostruire impianti e colture.

L'interrogante intende, inoltre, sapere se non si ritiene necessaria una sostanziale modifica della legge n. 364 del 25 maggio 1970, sulle calamità naturali, che si è dimostrata di fatto del tutto inadeguata.

(4 - 00439)

RISPOSTA. — Occorre innanzitutto rammentare che, a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative, prima esercitate da questo Ministero in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, sono state trasferite alle Regioni.

Pertanto, in caso di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche che abbiano arrecato gravi danni al settore agricolo, spetta alle Regioni disporre gli accertamenti dei danni per il tramite dei propri organi tecnici.

A questo proposito, si rammenta che gli Ispettorati agrari e forestali, fin dal 1° aprile 1972, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, non sono più organi di questo Ministero, bensì delle Regioni.

In base al citato articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, compete a questo Ministero provvedere, con apposito decreto, soltanto alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche. Ma, per poter emettere un tale provvedimento, è necessario, ai termini dello stesso articolo 70, che la Regione di volta in volta interessata faccia pervenire proposte in merito.

Dopo che tale decreto è stato emanato dal Ministero, spetta alla Regione interessata provvedere alla delimitazione del territorio danneggiato e alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Ciò premesso, si precisa che, a tutt'oggi, nessuna proposta è ancora pervenuta da parte della Regione Liguria in merito agli eventi atmosferici avversi ai quali si riferisce la signoria vostra onorevole, per cui, in questo momento, non si può che assicurare che il Ministero, non appena in possesso di tali proposte, provvederà con la massima sollecitudine agli adempimenti di sua competenza, al fine di attivare, a favore delle aziende agricole della provincia di Imperia gravemente danneggiate dagli eventi stessi, le anzidette provvidenze legislative.

Per quanto riguarda la richiesta formulata nella seconda parte della interrogazione, si fa presente che, presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, è stato costituito un apposito Comitato ristretto, per l'unificazione dei testi delle proposte di legge presentate dagli onorevoli Dulbecco (Atto n. 560), Carlotto (Atto n. 750) e Lobianco (Atto n. 958), che prevedono appunto modifiche alla richiamata legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

15 dicembre 1979

BARSACCHI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'autostrada Firenze-mare, nella sua configurazione originaria a due corsie di marcia su unica carreggiata, venne costruita negli anni '30 per effettuare un comodo e rapido collegamento con la Versilia della parte centrale della Toscana, i cui centri principali (Firenze, Prato, Pistoia, Lucca eccetera) già da tempo gravitano tradizionalmente sul turismo della riviera versiliese, e su Viareggio in particolare;

che con il raddoppio della sede viaria, completato tra la fine degli anni '50 e l'inizio dei '60, si operò un grosso salto qualitativo nella funzionalità della stessa arteria, già da anni divenuta del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze del traffico, in particolar modo nella stagione estiva: l'unico elemento che, già allora, lasciò perplessi utenti ed esperti di settore, è il sistema di riscossione del pedaggio, non più realizzato con il metodo tradizionale comune a tutte le autostrade italiane, dei caselli di controllo agli svincoli di uscita, bensì attraverso la realizzazione di 3 barriere lungo il percorso principale della vera e propria sede viaria, rispettivamente a Prato, Montecatini e Lucca;

che detto discutibile sistema di riscossione del pedaggio ha ben presto provocato la formazione, nelle ore e nelle giornate di massimo traffico, di lunghe file di autoveicoli alle barriere stesse, e in particolare a quella intermedia di Montecatini, interrompendo per ben 3 volte, e spesso con periodi di sosta addirittura intollerabili per un'autostrada moderna quale la « A-11 », il tragitto Firenze-mare, che rappresenta peraltro un importantissimo tratto di percorsi autostradali molto più lunghi e complessi, da Roma, da Bologna, da Milano, per tutta la riviera tirrenica e più oltre, attraverso la Sestri Levante-Livorno, per percorrenze turistiche ed industriali internazionali;

che tali soste, frequenti, caotiche e prolungate, fanno scadere la funzionalità della autostrada « A-11 » al di sotto degli *standars* minimi tollerati, a livello nazionale, per una autostrada a grande traffico, tenuto conto

che il tempo medio di percorrenza dell'intero tratto, calcolato attorno ai 60 minuti, si prolunga addirittura ai 100 - 120 minuti (e cioè il doppio del tempo medio di percorrenza) nelle ore e nei giorni di punta, in particolare durante la stagione estiva quando, cioè, l'autostrada « A-11 » dovrebbe appunto assolvere al massimo la propria funzione di collegamento turistico veloce;

che il costo complessivo del pedaggio è notevolmente elevato, cioè molto alto è tuttora il costo di percorrenza a chilometro, e questo quando si consideri che l'autostrada, anche nella sua nuova dimensione, è già in funzione da molti anni, con conseguente larga possibilità di ammortamento delle spese di realizzazione,

tutto ciò premesso, e constatato come il sistema di controllo del pedaggio a mezzo di barriere di marcia sulla carreggiata autostradale sia la causa essenziale per l'intollerabile intasamento dell'« A-11 », proprio nei periodi nei quali essa dovrebbe assolvere maggiormente alla propria funzione di collegamento turistico, l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri competenti non ritengono che tali controlli a barriera debbano essere trasformati nei tradizionali caselli in entrata ed uscita agli svincoli esistenti lungo il percorso, esterni alla direttrice di scorrimento, il che consentirà di frazionare, e comunque di ridurre, il formarsi delle lunghe file di autoveicoli, riducendo conseguentemente il tempo medio di percorrenza entro minimi tollerabili, anche nelle ore di maggior punta di traffico;

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare.

(4 - 00211)

RISPOSTA. — La s.p.a. Autostrade, concessionaria dell'autostrada Firenze-Mare, ha redatto un progetto che prevede la trasformazione del sistema di pedaggio da « aperto » a « chiuso » per l'autostrada in questione e la ristrutturazione delle attuali barriere e delle stazioni.

Il progetto, dell'importo di lire 7,5 miliardi, è stato sottoposto all'esame del Consiglio di amministrazione dell'ANAS che nella seduta del 22 novembre 1979 ha espresso parere favorevole alla sua esecuzione.

In dettagilo i lavori previsti sono i seguenti:

barriera e stazione di Prato: demolizione dell'attuale barriera a 7 porte e ricostruzione a 14 porte. Aggiunta di 3 nuove porte alle attuali 8 porte della stazione;

stazione di Pistoia: trasformazione dell'attuale svincolo libero che verrà attrezzato con una stazione a 6 porte;

stazione di Montecatini: demolizione dell'attuale barriera a 8 porte e ripristino della continuità delle carreggiate autostradali — con inserimento della banchina spartitraffico — nell'ambito dell'area resa libera. Potenziamento della stazione con aggiunta alle 3 porte attuali di due nuove porte da realizzare sullo spazio liberato dalla modifica del ramo di svincolo Montecatini-Mare;

allacciamento di Chiesina Uzzanese: ristrutturazione degli attuali due svincoli mediante installazione di due stazioni a due porte ciascuna;

allacciamento di Altopascio: ristrutturazione degli attuali due svincoli mediante realizzazione di due stazioni, una per lato, dotate di 3 porte ciascuna;

allacciamento di Capannori: ristrutturazione mediante costruzione di due stazioni con due porte ciascuna;

stazione di Lucca: demolizione della barriera attuale a 6 porte con ripristino delle due carreggiate autostradali con inserimento della banchina spartitraffico. La stazione laterale a 3 porte verrà potenziata con l'aggiunta di due nuove porte. Nessuna variazione strutturale è invece prevista per l'attuale barriera di Lucca S. Donato ubicata sulla diramazione per Viareggio;

barriera provvisoria a Migliarino: in attesa dell'integrazione del sistema di pedaggio con l'Autostrada Livorno-Sestri Levante (della Concessionaria SALT) verrà realizzato a carattere provvisorio — all'altezza del

chilometro 80+240 — un impianto costituito da 5 porte con un prefabbricato ad uso edificio di stazione.

Con le ristrutturazioni delle stazioni verranno adeguate le lunghezze delle piste di accelerazione e di decelerazione, mentre con la eliminazione della barriera di Lucca dovrà essere ristrutturata l'immissione in autostrada del traffico proveniente dalla bretella di Viareggio e diretto a Firenze onde evitare la confluenza con il traffico proveniente dalla stazione di Lucca.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
FONTANA

22 dicembre 1979

BARSACCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Visto che l'articolo 4, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, stabilisce che per il personale degli enti indicati nell'articolo 4 della legge n. 336 del 1970 (tra cui i dipendenti degli Enti locali) i benefici derivanti dall'aumento del servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della stessa legge operano ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, secondo il quale il totale dello stipendio annuo comprensivo della tredicesima e di ogni altro assegno, moltiplicato per gli anni di servizio e ridotto all'80 per cento, va diviso per 12 (e non per 15 come fa l'INADEL);

visto il parere 3 dicembre 1976, numero 1980.75, con il quale il Consiglio di Stato, richiamandosi alla norma predetta, ha dichiarato illegittima la determinazione da parte dell'INADEL dell'indennità premio di fine servizio in favore di un dipendente comunale nella misura di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerato in ragione dell'80 per cento per ogni anno di iscrizione all'Istituto;

viste le seguenti considerazioni del predetto consesso: « In proposito è da tener presente che la legge 8 marzo 1968, n. 152, che detta norme in materia di iscrizione obbligatoria all'INADEL, stabilisce all'articolo 6 che " l'indennità premio di fine servizio... sarà pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento... per ogni anno di iscrizione all'Istituto " »;

considerato che in tal modo il legislatore ha evidentemente inteso dettare, per i dipendenti degli Enti locali, una normativa meno favorevole di quella prevista, per i dipendenti statali, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, che all'articolo 1 prevede che l'aliquota da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di buonuscita « è stabilita... in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile »;

rilevato che successivamente la legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha disposto, all'articolo 4, che per i dipendenti degli Enti locali i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, « operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o dell'indennità di anzianità comunque denominata, nei limiti previsti dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 759 », disposizione con la quale il legislatore ha evidentemente voluto unificare la misura dell'indennità di fine servizio da erogare ai pubblici dipendenti ex combattenti, nel senso che per tutti l'80 per cento dell'ultima retribuzione annua vada diviso per dodici, e non più per quindici, altrimenti, com'è ovvio, la disposizione stessa risulterebbe carente di uno specifico contenuto normativo, e nè ha pregio la considerazione che il legislatore, con la legge n. 824 del 1971, non avrebbe abrogato o derogato esplicitamente la particolare normativa contenuta nella legge n. 152 del 1968 (infatti la deroga — in favore degli ex combattenti — di quest'ultima legge risulta espressamente dall'indicato rinvio al decreto del Presidente della Repubblica n. 758, formulato dal sopra citato articolo 4);

ritenuto che la norma di cui alla citata legge n. 152 del 1968, concernente la misura dell'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli Enti locali non aventi di-

ritto ai benefici ex legge n. 336 del 1970, è gravemente discriminatoria nei confronti dei predetti dipendenti ed appare chiaramente viziata da incostituzionalità;

rilevato che, per il rispetto del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, è necessario modificare tale norma adeguado la misura dell'indennità premio di fine servizio spettante ai citati dipendenti a quella prevista per i dipendenti statali,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se viene svolta un'opportuna vigilanza affinchè le liquidazioni dell'indennità premio di fine servizio dei dipendenti degli Enti locali ex combattenti avvengano nella misura fissata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 759 del 1965 (un dodicesimo della retribuzione contributiva mensile ridotta all'80 per cento degli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di iscrizione);

2) se non si ritiene doverosa ed opportuna l'iniziativa di presentare al Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge per eliminare la disuguaglianza di trattamento per ciò che concerne la misura della predetta indennità tra dipendenti degli Enti locali e dipendenti statali, determinando l'indennità premio di fine servizio anche per i primi nella misura suindicata.

(4 - 00451)

RISPOSTA. — In ordine a quanto rilevato dalla signoria vostra onorevole si rappresenta che la legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente l'iscrizione obbligatoria all'INADEL, all'articolo 6 prevede che per i dipendenti degli Enti locali « l'indennità premio di fine servizio... sarà pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi considerata in ragione dell'80 per cento... per ogni anno di iscrizione all'Istituto », mentre per i dipendenti statali il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759 dispone all'articolo 1 che l'aliquota da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di buonuscita « è stabilita... in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile ».

Successivamente la legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha disposto, all'articolo 4, che, per i dipendenti degli enti locali, i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 « operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata, nei limiti previsti dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 759 ».

Ciò stante, in relazione al primo quesito posto dalla signoria vostra onorevole, si è dell'avviso che il rinvio operato dalla suddetta normativa all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 759, si riferisca unicamente al limite massimo per la valutazione del periodo di anzianità convenzionale attribuito agli ex combattenti, nel senso che anche tale periodo è valutabile nella misura dell'80 per cento dell'ultimo stipendio mensile per ogni anno di servizio computabile, ma non innova ai criteri di determinazione della indennità premio di servizio liquidata dallo INADEL che resta, pertanto, autonomamente disciplinata dall'articolo 4 della citata legge 152/1968.

D'altra parte, dall'esame della legge 824/1971 non risulta che il legislatore abbia inteso abrogare o derogare esplicitamente la particolare normativa contenuta nella legge 152/1968, riguardante esclusivamente il personale degli enti locali.

Per quanto concerne, poi, la seconda questione segnalata e cioè la disparità di trattamento attualmente esistente in materia tra dipendenti statali e dipendenti dagli Enti locali, si fa presente che il problema è all'esame di questo Ministero, anche sotto il profilo dei maggiori oneri finanziari derivanti all'INADEL, al fine di predisporre, di concerto con i Dicasteri interessati, un opportuno provvedimento di modifica della vigente normativa, atto a ricondurre la necessaria perequazione nel trattamento di fine servizio del personale interessato in conformità ai precetti costituzionali.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

29 dicembre 1979

BRUGGER. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se è informato che, per la disinfestazione dei cereali, in Italia si continuano ad usare dei tossici pericolosissimi, tipo bromuro di metile ed altri prodotti chimici, i quali, oltre a rappresentare un pericolo mortale per gli operatori, costituiscono una fonte gravissima di inquinamento atmosferico, perchè, terminata la disinfestazione, essi vengono evacuati nell'aria. È nota l'alternativa di usare, come in uso in altri paesi progrediti, atmosfere povere di ossigeno, le cosiddette atmosfere inerti, per ottenere i medesimi risultati nella lotta contro i parassiti dei cereali; questa tecnologia non rappresenta alcun pericolo per l'operatore e non è assolutamente inquinante, perchè si scarica praticamente all'esterno dei silos una certa quantità di azoto, il quale notoriamente è costituente per l'80 per cento dell'aria che respiriamo; inoltre, con questo sistema, è esclusa un'assuefazione degli insetti, perchè nessun essere vivente si adatta ad ambienti privi di ossigeno.

A giudizio dell'interrogante, pertanto, sarebbe utile disporre l'immediato divieto dell'uso di qualsiasi tipo di tossico nella disinfestazione dei cereali ed obbligare gli operatori a servirsi dell'innocuo metodo sopra proposto.

(4 - 00270)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro della sanità.

Fin dall'antichità è noto come in un ambiente con assenza di ossigeno (o quanto meno ridotto al minimo), si possano conservare a lungo partite di cereali in granella (ne sono un esempio ancora superstite le « fosse pugliesi »): anche gli insetti (principali nemici di tali derrate alimentari) hanno bisogno per vivere di una sia pur bassa percentuale di ossigeno. Basandosi su questa semplice constatazione, da tempo in Italia e all'estero si è pensato di assicurare la difesa dei cereali immagazzinati, mantenendoli per lunghi periodi in ambienti pressochè privi di ossigeno, in quanto quest'ultimo viene sostituito insufflando un gas quale l'anidride carbonica o l'azoto.

Ottenuta la sostituzione, con opportune attrezzature ci si assicura che l'atmosfera controllata si mantenga nel tempo, riuscendo in tal modo a conservare per mesi la massa di cereale immagazzinata. Risulta, ad esempio, che impianti del genere (con anidride carbonica) sono operanti presso alcuni depositi nord-americani, mentre per l'azoto (sull'onda di una disponibilità maggiore a poco prezzo di tale gas) sono state fatte, specie in Italia, sperimentazioni positive, che solo recentemente hanno trovato anche qualche applicazione pratica.

Risultano, però, evidenti i limiti di applicazione del metodo raccomandato dalla signoria vostra onorevole (si accenna solo a qualcuno): la necessità di operare in locali a tenuta più ermetica possibile (il che nella stragrande maggioranza dei casi concreti non può avvenire allo stato attuale); la pratica impossibilità di interventi urgenti (partite di cereali già rilevantemente infestati) in tempi brevi (condizione sovente determinante per uno stabilimento industriale), eccetera.

La disinfestazione delle derrate, ivi compresi i cereali ed i prodotti derivati, con gas tossici (come il bromuro di metile) in molti Paesi esteri è raccomandata ed in alcuni è persino obbligatoria.

Pertanto, anche in Italia il sistema è consentito, ma sottoposto ad una severissima disciplina, atta a ridurre al massimo ed anche ad eliminare i rischi per l'operatore. Ciò in quanto il bromuro di metile produce un inquinamento ambientale minimo e non risulta possa dar luogo ad assuefazioni da parte degli insetti.

A questo proposito è bene precisare che esistono organismi capaci di vivere in ambiente anaerobico e che, proprio per la loro esistenza, possono sorgere preoccupazioni di carattere biologico, e quindi sanitario, nell'eventuale adozione generalizzata dell'immagazzinamento in atmosfera inerte. Come pure è da provare che è esclusa un'assuefazione degli insetti al metodo auspicato dalla signoria vostra onorevole.

In conclusione, se è auspicabile un diffondersi — quanto possibile — della conserva-

zione dei cereali in granella in ambienti condizionati (come — in tutt'altra situazione concreta però — avviene da tempo per i prodotti ortofrutticoli) non si può obiettivamente pensare — nella situazione attuale — che essa possa sostituire in tutto e per tutto i trattamenti con prodotti chimici in uso regolarmente registrati (bromuro di metile in testa), e tanto meno « obbligare » gli operatori all'uso del metodo delle atmosfere inerti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

15 dicembre 1979

CIPELLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che il nuovo regime impositivo IVA prevede il rimborso dell'eccedenza dell'importo dell'imposta sugli acquisti delle imprese rispetto a quella incassata sulle vendite e che numerose sono le imprese interessate a tale recupero (nella sola provincia di Cuneo ne esistono alcune centinaia);

atteso che detto rimborso, a norma di legge, è previsto avvenga con procedura accelerata, sicchè, se l'Amministrazione finanziaria, trascorsi i 90 giorni dalla richiesta, non ha provveduto a reintegrare la somma dovuta, è tenuta alla corresponsione dell'interesse del 12 per cento sulle somme stesse;

considerato che dalla scadenza del 5 marzo, quella cioè della dichiarazione annuale IVA, sono ampiamente trascorsi i previsti 90 giorni senza che l'Amministrazione abbia provveduto alla regolazione della maggior parte delle partite sospese,

l'interrogante chiede al Ministro quali provvedimenti intenda adottare perchè gli uffici competenti assolvano al pagamento dei crediti delle imprese stesse, le quali, con il perdurare di tale inadempienza, vengono ingiustamente costrette, per fronteggiare le proprie esigenze di cassa, ad esporsi presso il sistema bancario ed a sopportare costi non compensati dall'interesse ricevuto, nonostante vantino crediti immediatamente esigibili nei confronti dell'erario.

(4 - 00005)

RISPOSTA. — In merito alla situazione segnalata devesi far presente che il servizio dei rimborsi IVA, specie per quanto concerne quelli richiesti con la procedura accelerata di cui al vigente articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, forma oggetto di particolare cura da parte degli uffici IVA competenti, i quali sono stati più volte invitati a dare il massimo impulso al servizio allo scopo di consentire agli operatori economici interessati un rapido recupero dei loro crediti d'imposta. Ciò, naturalmente, nei limiti dell'attuale potenzialità operativa degli uffici caratterizzata dalla nota carenza di personale che non consente lo svolgimento ottimale dei servizi di rimborso.

Invero, come risulta dal seguente prospetto concernente l'andamento storico del servizio dei rimborsi IVA, è dato rilevare che i predetti uffici, profondendo il massimo impegno, sono riusciti a fronteggiare il progressivo aumento delle richieste di rimborso, pur nel crescente deterioramento della situazione numerica del personale per effetto della nota legge sull'esodo.

Rimborsi accelerati

Anno	Numeri	Importo (*in milioni*)
—	—	—
1974	27.000	930.800
1975	46.000	1.100.300
1976	79.000	1.265.400
1977	93.000	1.854.700
1978	106.000	2.537.400

Il problema, ad ogni modo, del recupero delle eccedenze d'imposta sul valore aggiunto ha certamente assunto dimensioni meno pesanti per le imprese in costante posizione creditoria le quali, per l'anno 1979, hanno avuto la possibilità di richiedere il rimborso del credito maturato nel primo semestre dello stesso anno. Tale situazione, peraltro, assumerà un andamento ancor più favorevole nell'anno 1980, a partire dal quale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1979, tro-

verà applicazione il sistema dei rimborsi infrannuali a cadenze trimestrali.

Naturalmente ciò porterà un maggior aggravio di lavoro per gli uffici IVA, che a partire dall'anno 1980 dovranno procedere alla esecuzione di un numero più rilevante di rimborsi, valutabile in circa 14.000 richieste, oltre a quelli richiesti con procedura accelerata in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 1979. Ma per fronteggiare tale situazione e garantire gli interessi degli operatori economici, saranno adottate opportune misure per semplificare al massimo le procedure amministrativo-contabili onde consentire l'auspicata speditezza nella esecuzione dei rimborsi.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

24 dicembre 1979

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, CANETTI, ULIANICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto per chiarire la posizione del suo Ministero in relazione alle circolari emanate dalla Direzione generale per il collocamento sul problema dell'inserimento lavorativo degli handicappati psichici.

Di dette circolari si è recentemente occupata la stampa ed il loro contenuto ha sfavorevolmente colpito l'opinione pubblica, sensibile ai problemi degli handicappati.

Considerate le molte iniziative realizzate con successo nella scuola attraverso l'inserimento senza alcuna limitazione dei fanciulli handicappati e le nuove esperienze avviate da molte Regioni, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover superare ad ogni livello le concezioni emarginanti presenti nelle circolari cui si è fatto cenno, concezioni del tutto superate dalla realtà e smentite dalle esperienze.

Si ribadisce, infine, l'urgenza della riforma del collocamento obbligatorio, riforma che dovrà necessariamente ispirarsi a princìpi e valori nuovi ed alle realizzazioni positive di questi ultimi anni.

(4 - 00303)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, per la rilevanza e gli aspetti sociali del problema sollevato ha sempre seguito con particolare attenzione le varie iniziative che si sono susseguite nel settore e che hanno trovato una prima completa messa a punto nel quadro degli studi preparatori della riforma della legge n. 482 nel testo unico predisposto dal comitato ristretto istituito presso questa commissione nella VI legislatura.

In effetti, il problema della esclusione degli handicappati psichici dai benefici connessi con il collocamento obbligatorio va considerato sotto un duplice aspetto.

Primo di tale aspetto è quello giuridico. La disposizione dell'articolo 5 della ricordata legge n. 482 è formulata in maniera chiara e tale da non consentire una diversa interpretazione come da più parti richiesto.

Avviso conforme è stato espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (adunanza maggio 1965), dalla magistratuura ordinaria (ordinanza giugno 1979), che anzi ha inteso sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'articolo in questione, dal Ministero della sanità e dal commissariato di Governo della Regione Lombardia.

In concreto, a norma dell'articolo 5 della legge n. 482, sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

È di tutta evidenza che, agli effetti della legge in questione, non potrebbero in alcun modo vantare titolo gli invalidi affetti da menomazione di origine psichica.

A questi ultimi il riconoscimento dell'invalidità civile non ha nulla a che vedere con il collocamento al lavoro.

Infatti l'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, considera mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali.

Gli effetti della legge si estendono all'assistenza sanitaria, all'addestramento e qualificazione professionale, all'attuazione di siste-

mi di lavoro protetto, alla concessione di pensioni e di altri assegni.

Nulla è previsto per quanto concerne le assunzioni obbligatorie, che anzi proprio una disposizione della legge stessa, articolo 8, terzo comma, implicitamente ribadisce essere riservate agli invalidi per cause fisiche.

Tale comma recita: « L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla Commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, numero 482 ».

Nel demandare, cioè, ad una apposita Commissione sanitaria il compito di accertare la sussistenza dell'invalidità anche ai fini delle assunzioni obbligatorie, il legislatore ha specificato trattarsi di accertamenti nei confronti di invalidi per cause fisiche; specificazione che sarebbe stata palesemente superflua qualora delle assunzioni si fosse voluto far beneficiare indifferentemente ogni categoria di invalidi.

Tale è la situazione allo stato della vigente legislazione.

Comunque, per una risposta alle istanze che, per i loro aspetti sociali sono meritevoli di ogni attenzione, il Ministero del lavoro ha già avuto una serie di riunioni con i rappresentanti delle regioni che hanno in corso esperienze di recupero degli handicappati psichici.

Il Ministero ha quindi messo a punto un esperimento pilota che, mentre consentirebbe di dare una prima risposta alle istanze emerse nel corso dei predetti contatti, potrebbe costituire una base di documentazione, di informazione e di studio del fenomeno, indispensabile ai fini di future necessarie soluzioni di carattere legislativo. Nel quadro dell'ipotizzato esperimento le Regioni che attuano direttamente o attraverso altri enti ed associazioni corsi di formazione professionale per handicappati, qualora intendessero contribuire all'inserimento lavorativo dei predetti, dovrebbero provvedere a dare una completa informativa agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio circa i programmi in corso di espletamento e quelli ultimati indicando per questi ogni notizia utile sui risultati conseguiti. In particolare le Regioni dovrebbero trasmettere agli uffici le generalità degli handicappati psichici che attraverso i corsi già conclusi hanno acquisito un sufficiente addestramento lavorativo di base, specificando per ciascuno di essi i settori nei quali più idoneamente si potrebbe individuare un utile inserimento lavorativo.

Le Regioni stesse dovrebbero certificare attraverso le proprie strutture sanitarie che non sussistano dubbi circa la possibilità di un inserimento in attività lavorative degli handicappati psichici ed in particolare, giusto quanto dispongono gli articoli 1, secondo comma e 19, secondo comma, della legge n. 482, che gli stessi per la natura o il grado di invalidità di cui sono portatori non siano di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I privati datori di lavoro che intendessero procedere alla assunzione degli invalidi dovrebbero farne richiesta nominativa agli uffici provinciali del lavoro per la iscrizione ed il contestuale avviamento degli interessati, autorizzandone il computo ai sensi e per gli effetti della legge n. 482.

Anche le pubbliche amministrazioni che procedessero alla assunzione di handicappati psichici verrebbero autorizzate a computare gli stessi ai sensi della richiamata disciplina legislativa.

Poichè una delle finalità dell'esperimento pilota è quella di acquisire elementi utili per la revisione della normativa, gli uffici del lavoro dovrebbero fornire periodiche complete relazioni tendenti ad illustrare le dimensioni del fenomeno e i risultati conseguiti.

Sul descritto esperimento venerdì prossimo ci sarà una apposita riunione con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, della sanità e del tesoro, tenuto conto che la questione involge anche la competenza dei predetti organismi. Ulteriori incontri sono previsti con le Regioni e le rappresentanze sindacali ai fini del varo dell'esperimento che, ad avviso del Ministero, rappresenta

nell'attuale assetto legislativo la migliore soluzione operativa.

Comunque il problema della unificazione degli invalidi civili con quelli psichici e quello della unificazione delle aliquote potrebbe essere discusso nel quadro della normativa di riforma dell'intero sistema del collocamento obbligatorio o essere anticipato, sotto forma di emendamento, al disegno di legge concernente l'effettuazione degli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro recentemente ripresentato alle Camere.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

17 dicembre 1979

D'AMICO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza del recente gravissimo furto, tra i tanti altri del genere che si vanno compiendo nel Paese, che è stato perpetrato nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Guardiagrele (Abruzzo) essendone oggetto opere di inestimabile valore, quali la Croce astile ed i volumi del Salterio, l'una e gli altri testimonianze ineguagliabili dell'arte delle più insigni scuole del '400.

Considerato:

che si tratta di beni — la Croce processionale in argento e ricami in oro dell'impareggiabile orafo Nicola di Andrea Gallucci da Guardiagrele, considerata la più celebre tra le diverse lasciate ai posteri da quell'artista, ed i giganteschi 8 volumi del Salterio, tra i più rari dell'epoca, in pergamena antica e scritti in carattere corale con fregi, miniature e oro — la cui perdita definitiva, ove risultassero infruttuose le operazioni in corso per tentarne il recupero, è da considerarsi oggettivamente rilevante e motivo di mortificazione per la società di oggi, mostratasi incapace di impedirla;

che infatti si denuncia pubblicamente l'assenza di idonei sistemi di protezione delle opere rubate, alla luce peraltro della facilità con la quale ai ladri è stato possibile procedere al loro trafugamento;

che adeguate condizioni di sicurezza per la custodia dell'ingente patrimonio artistico di ispirazione religiosa sparso un po' dovunque non possono dirsi ancora predisposte nella misura necessaria, per cui è urgente provvederle per non doverne, come nel caso di specie, lamentare le conseguenze,

l'interrogante chiede di sapere quali concrete iniziative intende assumere il Ministro per fronteggiare le ricorrenti sempre più fruttuose imprese ladresche nel campo delle opere d'arte presenti nelle chiese, non trascurando di affrontare e risolvere anche i problemi derivanti dalla loro posizione giuridica.

(4 - 00394)

RISPOSTA. — La croce astile di Lorenzo Gallucci da Guardiagrele, chiusa in una nicchia con porte a legno, era custodita insieme ai volumi del Salterio in un locale all'interno della sacrestia della Chiesa di San. ta Maria Maggiore, vicinissimo alla abitazione del parroco.

L'assenza del parroco ha consentito ai ladri di effettuare una serie di effrazioni, di raggiungere il locale suddetto e di asportare i citati oggetti d'arte.

Quando si è verificato il furto, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo stava già predisponendo il programma degli interventi per l'installazione di impianti antifurto, nel quale era previsto l'intervento al sacro edificio in questione.

Comunque, va fatto presente che la predetta Soprintendenza, in attesa di definire l'apposizione dell'impianto antifurto, aveva spesso proposto di conservare le opere d'arte nei locali del Castello.

Si assicura infine che un intervento alla Chiesa di S. Maria Maggiore di Lanciano, dove è conservata un'altra croce astile di Nicola Gallucci, sarà incluso nel programma degli impianti per il prossimo anno finanziario 1980.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ARIOSTO

3 gennaio 1980

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intendano attuare per il pieno riconoscimento dei diritti professionali ed economici dei tecnici (ingegneri ed architetti) dipendenti dagli Enti locali (comuni, province, eccetera), i quali attendono l'istituzione dell'apposito ruolo professionale che presuppone e richiede l'« iscrizione all'albo professionale dell'Ordine ».

Va notato che già nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato l'istituzione del ruolo professionale per i dipendenti tecnici è stata realizzata in base all'articolo 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Risulta, peraltro, che la richiesta istituzione del ruolo professionale per il personale dipendente dagli Enti locali è oggetto di un apposito disegno di legge (deputati Tombesi ed altri), ispirato dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

Esiste vivo malcontento e grave disagio nella categoria interessata. Si tratta di pubblici dipendenti i quali, rispetto ai colleghi amministrativi, hanno maggiori responsabilità, anche sul piano esterno, ma non ricavano alcun sostanziale beneficio dal punto di vista economico e ne subiscono invece limitazioni e danni.

(4 - 00009)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione.

Si premette che, come è noto, il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico dipendente dagli enti locali va definito sulla base di accordi nazionali a scadenza triennale approvati con decreto del Presidente della Repubblica, che conferisce agli accordi carattere vincolante.

Atteso che l'istituzione di tale ruolo deve essere considerata come un particolare aspetto dello stato giuridico di quel personale, essa non potrà che essere, eventualmente, prevista nell'ambito del nuovo accordo nazionale 1979-81, di cui si prevede l'inizio delle trattative a breve scadenza.

Allo stato si può solamente rilevare che la posizione giuridico-economica del personale tecnico è stata regolamentata nell'ultimo accordo nazionale di categoria, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1979/191, tenendo in particolare considerazione la preparazione tecnico-scientifica derivante dallo specifico titolo professionale, per cui a tecnici come architetti ed ingegneri è stato attribuito il settimo livello funzionale invece del sesto.

Per quanto riguarda l'istituzione di ruoli professionali ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 si precisa che questa non concerne le Amministrazioni statali, ma solo quegli enti pubblici che vi sono espressamente indicati.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

29 dicembre 1979

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a seguito del tragico incendio del 12 luglio 1979 sul Monte Inici (Castellammare del Golfo), nel quale hanno perso la vita quattro giovani intellettuali del posto che avevano creduto di trovare un'occasione di lavoro, sia pure molto precaria e provvisoria, prestandosi come operai nelle squadre antincendio stagionali.

L'interrogante chiede che sia aperta un'inchiesta per accertare le cause e le eventuali responsabilità connesse con tale disastroso incendio, che continua una catena di distruzione del patrimonio forestale e, quindi, dell'intera economia siciliana, e del trapanese in particolare, causando danni ingenti e provocando la ulteriore degradazione del territorio a vantaggio, forse, della speculazione edilizia.

Si chiedono, inoltre, immediati interventi a favore delle famiglie delle giovani vittime, di detti coraggiosi quanto sfortunati giovani che hanno pagato con la vita il diritto al lavoro promesso con una apposita legge sull'occupazione giovanile, che non si sa se è stata più di danno che di beffa.

(4 - 00116)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il giorno 12 luglio scorso, alle ore 12,05, perveniva alla sala radio dell'Ispettorati ripartimentale delle foreste di Trapani una segnalazione relativa all'avvistamento di un incendio insorgente sul lato sud del demanio forestale monte Inici, in località Vallelunga, in territorio di Castellammare del Golfo.

Immediatamente, veniva mobilitato tutto il personale disponibile e veniva fatta affluire sul posto dell'incendio una forza complessiva di 35 operai, 5 guardie forestali e 2 agenti tecnici-capi operai, mentre sul versante nord della montagna in località Fraginesi, in zona opposta a quella coperta dal servizio degli operai della forestale, interveniva la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alcamo.

Fra gli operai della forestale si trovavano anche quelli della squadra di pronto intervento — denominata Erice — che stava pattugliando le zone boscate dell'ericino, costituita da operai specializzati (ai sensi della legge regionale 31 marzo 1972, n. 20) « addetti alla prevenzione e repressione incendi », avviati dall'Ufficio di collocamento di Valderice.

Tale squadra, che si trovava ad operare sul lato est del fronte delle fiamme insieme ad altre unità provenienti da Calatafimi, rimaneva improvvisamente accerchiata dal fumo e dal fuoco.

Quattro degli operai perivano e due rimanevano ustionati.

L'incendio veniva definitivamente spento alle ore 20 circa dello stesso giorno.

L'autorità giudiziaria di Castellammare del Golfo, informata dell'accaduto, effettuava un sopralluogo nella stessa serata, congiuntamente al medico legale nonchè a funzionari del locale Ufficio di pubblica sicurezza, Ufficiali dei carabinieri e funzionari tecnici dell'Ispettorato forestale.

Nella giornata successiva, a seguito di sopralluogo eseguito sulla scorta dei dati tecnici forniti dalla torretta di avvistamento incendi, funzionari dell'Ispettorato ripartimentale di Trapani giungevano alla determinazione che la zona da dove aveva avuto origine l'incendio ricadeva nel fondo condotto da tale Giovanni Bambina da Castellammare del Golfo, invalido, alienato mentale.

Nei giorni successivi, a seguito di più approfondite indagini, si appurava che l'incendio era stato provocato dal fratello dell'alienato mentale (identificato in Antonio Bambina da Castellammare del Golfo, agricoltore), mentre eseguiva la bruciatura delle stoppie del suo terreno.

Il predetto, a conclusione delle indagini, veniva denunciato a piede libero, per trascorsa flagranza, in quanto ritenuto responsabile di omicidio colposo plurimo e falsità in scrittura privata.

Lo stesso, peraltro, veniva, poi, tratto in arresto dall'Arma di Castellammare del Golfo, in esecuzione del mandato provvisorio di arresto emesso dal Pretore del luogo, per i reati di cui sopra.

Per quanto attiene alla cause che possono aver determinato il verificarsi del luttuoso evento, queste sono verosimilmente da ricercare in un probabile repentino cambiamento della direzione del vento che, in considerazione anche della particolare configurazione della zona, sorprendeva i quattro operai impedendo loro, per effetto del vorticoso ed avvolgente avanzare delle fiamme, ogni possibilità di scampo.

Il competente Assessorato regionale per gli enti locali ha disposto l'erogazione di un contributo assistenziale di lire 1.000.000 a ciascuno dei nuclei familiari dei quattro deceduti. A sua volta, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della prefettura di Trapani, ha concesso, a ciascuno degli stessi nuclei familiari, una sovvenzione di lire 500.000.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha alcuna diretta ingerenza nella organizzazione e gestione della difesa dei boschi dal fuoco, predisposta dalla Regione autonoma della Sicilia, provvedendo soltanto ad assegnare alla Regione quota parte dei fondi recati dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, quota certamente di entità modesta, in considerazione delle note deficienze di finanziamento della legge medesima.

A causa della mancanza di specifiche disposizioni legislative e dato che le persone decedute nel sinistro non avevano alcun rapporto

di lavoro con questo Ministero, non vi è, purtroppo, alcuna possibilità di intervenire a favore dei familiari delle vittime.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

15 dicembre 1979

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave stato di disagio e di vivo malcontento venutosi a creare fra i lavoratori agricoli, mezzadri, coloni, coltivatori diretti e proprietari di autocarri a conto proprio per uso agricolo della provincia di Trapani, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 727 del 13 novembre 1978, riguardante l'attuazione del regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada, con il quale è stato reso obbligatorio l'uso del cronotachigrafo CEE, dal 1° luglio 1979, sugli automezzi con portata superiore ai 35 quintali a pieno carico.

Gli agricoltori della provincia di Trapani usano i loro mezzi per recarsi nel terreni di loro proprietà, situati in zone diverse, per il trasporto di trattori agricoli o di merci destinate all'agricoltura e ritengono detto strumento molto costoso e praticamente non necessario per gli automezzi a conto proprio per uso agricolo, in quanto i percorsi non superano i 50 chilometri e gli automezzi, non superanti a pieno carico i 90 quintali, sono di proprietà degli stessi coltivatori.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per eliminare il grave stato di disagio che ha portato gli agricoltori, in particolar modo della città di Marsala e zone vicine, a pubbliche manifestazioni di protesta.

(4 - 00289)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Giova innanzitutto premettere che l'obbligo del cronotachigrafo discende direttamente dal Regolamento CEE n. 1463/70, del 20 luglio 1970, il quale — come tutti i Regolamenti CEE — ha forza di legge in tutti Paesi membri, mentre la legge italiana 13 novembre 1978, n. 727 si è limitata al Titolo III a fornire le sanzioni per le relative infrazioni.

Ciò premesso si fa presente che un eventuale rimedio alla particolare gravosità che quest'obbligo viene ad assumere nell'ambito dei trasporti agricoli a breve raggio, segnalati nell'interrogazione cui si risponde, potrebbe essere costituito soltanto da una deroga che fosse autorizzata per l'Italia dalla Commissione CEE ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento suindicato.

Al riguardo è stata già avanzata alla predetta Commissione, dopo aver preso opportuni contatti con funzionari della medesima, apposita formula di deroga che consenta la esenzione dall'obbligo del cronotachigrafo alla categoria di operatori del trasporto agricolo di cui l'interrogazione ha segnalato le difficoltà.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

22 dicembre 1979

FABBRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza degli incidenti stradali che si verificano in continuazione (anche recentemente ne sono avvenuti due di estrema gravità) sulla strada statale che da Parma conduce a Casalmaggiore, all'altezza del centro abitato di Colorno.

L'interrogante chiede se, in presenza del grave pericolo, confermato appunto dalla frequenza dei sinistri e dalla gravità delle loro conseguenze per gli utenti della strada, non ritenga di dover procedere subito ai provvedimenti e agli stanziamenti necessari per realizzare la circonvallazione del centro di Colorno, in provincia di Parma.

(4 - 00088)

RISPOSTA. — Si comunica che per la soluzione del problema rappresentato dalla pericolosità del transito sulla strada statale numero 343 « Asolana » nel tratto Parma-Casalmaggiore, il Compartimento della viabilità dell'ANAS di Bologna ha in corso di redazione il progetto di massima per i lavori di costruzione di una variante esterna all'abitato.

Quanto sopra allo scopo di identificare i sedimi occorrenti e preservarne la disponibilità e per quantificarne la spesa in modo da poter successivamente ricomprendere l'opera tra quelle da realizzare con carattere di priorità.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
FONTANA

22 dicembre 1979

FABBRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se sia informato di quanto sta accadendo al cittadino italiano Rossi Romeo di Parma, il quale, dopo aver accompagnato la moglie, cittadina cecoslovacca, a Praga, in visita ai familiari, con l'intenzione di rimpatriare quanto prima, è invece rimasto in Cecoslovacchia e, a quanto risulta, incontra ostacoli e difficoltà per il ritorno in Italia.

Per sapere, altresì, se non si ritenga di far intervenire con estrema urgenza le nostre rappresentanze diplomatiche, al fine di compiere ogni accertamento sul caso e per tutelare i diritti del Rossi.

(4 - 00248)

RISPOSTA. — L'Ambasciata d'Italia a Praga, interessata in merito al caso del signor Romeo Rossi, ha ricevuto dalle autorità cecoslovacche comunicazioni ufficiali che il predetto connazionale non si trova attualmente in Cecoslovacchia, ove egli ha compiuto, in questi ultimi mesi, frequenti viaggi per visitare la consorte, residente a Praga. Le visite più recenti sono state effettuate dal 1° al 15 e dal 21 al 22 settembre 1979 e le autorità locali hanno precisato di non aver mai posto limitazioni alla libertà di movimento del signor Rossi.

La signora Hejhalova Rossi, che risulta essere in stato di gravidanza, non avrebbe per il momento fatto richiesta di seguire il marito in Italia, desiderando portare a termine la maternità in Cecoslovacchia.

L'Ambasciata ha convocato, secondo la prassi in uso, la signora Hejhalova Rossi, ricevendone conferma di quanto comunicato dalle autorità cecoslovacche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SANTUZ

27 dicembre 1979

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — In considerazione dello sciopero selvaggio degli autoferrotranvieri napoletani, che dura ormai da mesi, organizzato dai sindacati autonomi, e che reca indicibili disagi alla popolazione, l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intendano infine adottare, d'intesa con le istituzioni locali, per far fronte, con rapidità ed efficacia, alle vitali esigenze di trasporto degli utenti.

(4 - 00154)

RISPOSTA. — A Napoli, sin dal maggio scorso, i sindacati autonomi dei ferrotranvieri, CISAL e CISNAL, proclamavano lo stato di agitazione del personale rivendicando, in particolare, la rivalutazione del lavoro straordinario e la immediata corresponsione dei relativi arretrati.

L'agitazione, ripresa dopo il periodo di tregua elettorale, per la massiccia adesione del personale viaggiante, ha comportato notevoli disagi per gli utenti.

Lo stato di agitazione, protratto per tutto il mese di luglio, con sempre crescenti disagi per la cittadinanza, ha avuto termine, dopo varie riunioni tra i capigruppi consiliari del Comune, le organizzazioni sindacali unitarie ed autonome, ed i dirigenti dell'azienda tranviaria, il 31 luglio scorso con la sigla di un accordo tra le parti riguardante la corresponsione agli interessati di lire 270.000 quale acconto sui futuri miglioramenti previsti dal contratto nazionale, fermo restando il prose-

guimento della vertenza a livello centrale per la riliquidazione del lavoro straordinario.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

29 dicembre 1979

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

i risultati complessivi degli esami sull'idoneità psico-fisica degli aspiranti allievi guardie nel corso degli arruolamenti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978;

quanti aspiranti sono stati dichiarati idonei e quanti non idonei;

per quelli dichiarati idonei, quanti sono stati i giudizi globali di previsione da sufficiente ad ottimo;

a quanti aspiranti allievi arruolabili è stata attribuita la qualifica di scarso 1° o quella di scarso 2°.

(4 - 00324)

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto dalla signoria vostra onorevole, si trasmettono gli allegati prospetti contenenti i risultati complessivi degli esami sull'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, durante gli anni 1976-1978.

Come già comunicato con nota n. 666/293/A/1 del 29 ottobre 1976, in risposta ad analoga interrogazione (n. 4-00207), presentata dalla signoria vostra onorevole nella decorsa legislatura, si precisa che con l'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, la quale prescrive la licenza di scuola media come titolo di studio per partecipare all'arruolamento degli allievi guardie di pubblica sicurezza, la classifica di « scarso 1° » è stata abolita. Dal 1976 è stata anche soppressa la classifica di « scarso 2 ».

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

29 dicembre 1979

ALLEGATO

1976

– Convocati per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici e culturali: 6.526.

- Non presentati . . .	1.047	(16,05%)
- Presentati	5.479	(83,95%)
- Rinunciatari durante lo svolgimento delle prove	520	(9,50%)
- Non idonei psico-fisicamente	1.457	(26,59%)
- Non idonei culturalmente	237	(4,32%)
- Idonei	3.265	(59,59%)

1977

– Convocati per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici e culturali: 6.853.

- Non presentati . . .	1.196	(17,45%)
- Presentati	5.657	(82,55%)
- Rinunciatari durante lo svolgimento delle prove	632	(11,17%)
- Non idonei psico-fisicamente	1.160	(20,50%)
- Non idonei culturalmente	952	(16,83%)
- Idonei	2.913	(51,50%)

1978

– Convocati per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici e culturali: 6.871.

- Non presentati . . .	1.170	(17,03%)
- Presentati	5.701	(82,97%)
- Rinunciatari durante lo svolgimento dele prove	127	(2,22%)
- Non idonei psico-fisicamente	944	(16,57%)
- Non idonei culturalmente	1.101	(19,31%)
- Idonei	3.529	(61,90%)

- Giudizi globali di previsione da mediocre a ottimo per gli anni:

1976

- Da sufficiente ad ottimo . .	n. 1.938
- Mediocre	» 1.327
Totale . . .	n. 3.265

1977

- Da sufficiente ad ottimo . .	n. 1.494
- Mediocre	» 1.419
Totale . . .	n. 2.913

1978

- Da sufficiente ad ottimo . .	n. 1468
- Mediocre	» 2.061
Totale . . .	n. 3.529

FLAMIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di malcontento creatosi fra quei titolari di pensione privilegiata ordinaria della provincia di Forlì che prestano opera retribuita presso enti pubblici, i quali lamentano la mancata applicazione, da parte della Direzione provinciale del tesoro, delle norme previste dall'articolo 17 della legge n. 843 del 1978 (a differenza di altre Direzioni del tesoro, che si sono già attenute alle norme previste dalla legge in questione).

Infatti i citati pensionati, usufruendo di un trattamento pensionistico di gran lunga inferiore al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, hanno inoltrato istanza alla Direzione del tesoro onde fosse fatto loro salvo l'importo pensionistico contemplato dall'articolo 17 della citata legge finanziaria.

Appare, quindi, evidente una mancata volontà da parte della medesima che è stata invece ben sollecita nell'applicare la trattenuta dell'indennità integrativa speciale a quei pensionati che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di privati. Tutto ciò dimostra che la predetta Direzione non si è attenuta alla disposizione emanata dal Ministero del tesoro con circolare n. 10 del 12 febbraio 1979.

L'interrogante, pertanto, considerato il lungo tempo trascorso, chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare, anche per evitare legittime manifestazioni pubbliche di protesta.

(4 - 00486)

RISPOSTA. — La Direzione provinciale del tesoro di Forlì ha già iniziato il lavoro necessario per l'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 843 del 1978 in favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie, le quali saranno regolarizzate con la rata del mese di gennaio 1980. Nella prima decade dello stesso mese gli interessati potranno percepire anche le differenze arretrate relative al periodo dal 29 dicembre 1978 al 31 dicembre 1979.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

23 dicembre 1979

LEPRE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non ritiene di dover convocare la delegazione italiana della Commissione mista italo-jugoslava, di cui all'articolo 1 del Protocollo sulla zona franca a cavallo del confine, allegato al trattato di Osimo, al fine di fare il punto sugli studi decisi nella prima riunione della Commissione, svoltasi a Venezia nel novembre 1977, e di esaminare le possibili conseguenze, sulla iniziativa in argomento, del Trattato CEE-Jugoslavia, in corso di negoziazione.

La riunione della delegazione è anche necessaria affinchè i rappresentanti degli Enti locali in essa presenti, e quindi l'opinione pubblica, possano essere messi a conoscenza della situazione e delle sue prospettive di evoluzione, e inoltre — nelle sedi competenti e sulla base degli studi svolti — possano essere assunte le iniziative necessarie per l'attuazione della zona franca industriale a cavallo del confine o essere messe a punto

le eventuali proposte di rinegoziazione da presentare alla parte jugoslava.

(4 - 00227)

RISPOSTA. — La Commissione mista italo-jugoslava, di cui all'articolo 1 del Protocollo sulla zona franca allegato all'accordo di cooperazione economica di Osimo, nella sua riunione di Venezia del novembre 1977, ha incaricato diversi gruppi di lavoro di effettuare studi geotecnici e ambientali per l'identificazione delle aree utilizzabili per insediamenti industriali in seno al perimetro previsto, nonchè di preparare — sulla base dei criteri approvati dalla Commissione medesima e tenendo presenti una serie di considerazioni di natura ecologica, geologica ed economica — delle proposte da sottoporre alla Commissione per la redazione delle liste di cui all'articolo 3 del citato Protocollo.

Gli studi in questione sono stati portati avanti dai gruppi di lavoro con molto impegno nell'intento di realizzare appieno il mandato ricevuto dalla Commissione, con particolare riguardo alla tutela ecologica e alle difese contro gli inquinamenti.

La formulazione delle proposte concernenti gli aspetti economici delle liste predette deve naturalmente tener conto, anche in ossequio al mandato della Commissione, del negoziato tra Jugoslavia e CEE, che, come ella ha rilevato, è tuttora in corso.

D'altra parte la novità della concezione del progetto, la particolare natura del terreno e la conseguente complessità dei problemi non hanno consentito ai gruppi di lavoro di portare ancora a termine i loro lavori, nonostante la buona volontà e lo spirito costruttivo manifestato dalle due parti.

La convocazione della Delegazione italiana alla Commissione, in vista di una riunione di questa ultima, potrà quindi realizzarsi, in modo proficuo, non appena sarà pronto il materiale che dovrà formare oggetto delle sue deliberazioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SANTUZ

27 dicembre 1979

MALAGODI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che l'esattoria di Milano esige indennità di mora su tributi versati entro i termini dai contribuenti a mezzo di conti correnti postali ed accreditati in ritardo a causa delle lentezze dell'Amministrazione delle poste,

l'interrogante chiede di sapere quali passi codesto Ministero intende fare per eliminare la predetta ingiusta ed ingiustificata pretesa nei confronti dei contribuenti.

(4 - 00269)

RISPOSTA. — Con tutta probabilità, la signoria vostra onorevole intende riferirsi all'ipotesi di cartella esattoriale notificata oltre il giorno 5 del mese di scadenza della rata. In questo caso l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, prevede, al secondo comma, che è dovuta l'indennità di mora dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione ed esclude (ultimo comma) il pagamento di tale indennità, per i versamenti effettuati in conto corrente postale, nei soli casi in cui il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento.

Tale disposizione, in sostanza, stabilisce che nella fattispecie è determinante il momento in cui la somma entra nella disponibilità dell'esattore. Pertanto il contribuente, per essere sicuro di non incorrere nell'applicazione dell'indennità di mora, dovrebbe effettuare il versamento dell'imposta direttamente allo sportello dell'esattoria. Qualora voglia, invece, avvalersi del servizio dei conti correnti postali, l'indennità di mora non sarà dovuta soltanto se l'esattore riceve l'accreditamento delle somme entro il prescritto termine di dodici giorni dalla notifica. Ne consegue che, nell'ipotesi considerata, il pagamento in conto corrente postale, pur effettuato tempestivamente, può talora non avere effetto liberatorio in quanto l'esattore riceve l'accredito delle somme dopo la scadenza del termine.

Sulla base della normativa vigente, quindi, nessun comportamento irregolare può essere addebitato all'esattore che, nella fat-

tispecie suindicata, richieda il pagamento dell'indennità di mora.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

24 dicembre 1979

PAPALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Il 14 novembre 1979, su richiesta della preside dell'istituto, reparti di polizia, in assetto di guerra e le armi puntate, entravano improvvisamente nei locali del IV Liceo scientifico di Padova, costringendo docenti e studenti che facevano lezione nelle aule ad uscire dall'edificio provocando sorpresa, indignazione e persino terrore tra i giovani e le ragazze di minore età. Un fatto così grave e traumatico, che ha creato viva preoccupazione nelle famiglie e nell'intera città, non aveva motivazioni che lo rendessero necessario, a giudizio generale.

Infatti la valutazione unanime dei docenti e degli studenti è stata che « qualunque minaccia la preside possa aver ricevuto, partiva da pochi individui perfettamente identificabili contro i quali il capo istituto avrebbe potuto agire legalmente e con il nostro appoggio senza per questo mettere " sotto processo " l'intero istituto ».

La protesta contro tale grave ed inconsulto gesto si è espressa attraverso assemblee e manifestazioni unitarie alle quali hanno partecipato genitori, docenti e studenti di tutte le altre scuole superiori e attraverso prese di posizione di presidi, docenti e non docenti di altri istituti.

L'inaudito episodio del 14 novembre è solo il punto d'arrivo di una situazione intollerabile creata nell'istituto dall'attuale direzione. Non si rispettano le prerogative degli organi collegiali, non si convoca il collegio dei docenti nonostante le ripetute e regolari richieste, si disattendono decisioni collegiali circa l'organizzazione di gruppi di ricerca interdisciplinari e l'utilizzazione delle ore previste dai decreti delegati. Non si comprende bene, infine, se il provveditore ha assunto un atteggiamento rinunciatario o se viene scavalcato dal Ministero. Del resto, è stata la stessa preside a dichiarare alla stampa che il Ministro chiuderebbe il IV Liceo se si dimostrasse ingovernabile.

Rimane il fatto che si è determinata una frattura profonda nel rapporto di fiducia che avrebbe dovuto essere instaurato tra il capo istituto ed i genitori, i docenti, gli studenti.

Ultimamente un'affollatissima assemblea di genitori, aperta a tutte le forze politiche, ha discusso civilmente e democraticamente deciso, a maggioranza pressochè totale, di impegnarsi in positivo perchè il IV Liceo scientifico possa operare costruttivamente e in modo produttivo, sottolineando al tempo stesso il fatto che tale impegno potrebbe essere vanificato dalla permanenza alla direzione dell'istituto dell'attuale preside.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro di far conoscere la sua valutazione dei fatti e se è disposto a smentire ogni ipotesi di una possibile chiusura del Liceo sulla base della cosiddetta « ingovernabilità », che non solo non esiste, ma che, in ogni caso, andrebbe risolta colpendo le cause vere e governando la scuola con capacità, spirito di collaborazione, rispetto verso gli organi collegiali, sforzo innovativo, apertura e non con metodi burocratici.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare per adeguare la direzione del Liceo e gli organi ministeriali locali alle esigenze delle scuole di una città, come Padova, soggetta a molte tensioni e provocazioni che spesso utilizzano pretestuosamente reali carenze politiche, organizzative e culturali di chi è preposto a provvedere con grande senso di responsabilità, impegno assiduo, forte sensibilità politica e democratica alla direzione delle scuole padovane rendendo protagoniste tutte le componenti che partecipano dall'interno e dall'esterno alla vita della scuola.

(4 - 00546)

RISPOSTA. — Il Ministero, appena informato dell'episodio verificatosi il 14 novembre 1979, ha subito inviato sul posto due qualificati ispettori, allo scopo di accertare la situazione determinatasi e le cause che l'hanno determinata.

In attesa dell'esito della ispezione si desidera comunque assicurare che la situazione del IV Liceo scientifico di Padova è seguita con particolare e viva attenzione da questa Amministrazione, la quale non intende affatto venire meno all'impegno, più volte ribadito, per il superamento di ogni forma di violenza e di sopraffazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

13 dicembre 1979

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei gravi danni subiti dai risicoltori dell'oristanese a seguito delle recenti grandinate e del vento che si sono abbattuti sulle risaie e che hanno seriamente compromesso la produzione e falcidiato il reddito dei produttori;

se, in considerazione dei gravi danni registrati, non ritenga urgente ed opportuno dare pratica attuazione alla legge 25 maggio 1970, n. 364 (istituzione del fondo di solidarietà nazionale), provvedendo, previo accertamento, all'emanazione di un decreto-legge, trattandosi, nella fattispecie, di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, per:

a) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonchè delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonchè la ricostruzione e riparazione delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

c) l'attuazione di iniziative, da parte dei consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

(4 - 00024)

RISPOSTA. — Come è noto alla signoria vostra onorevole, perchè il Ministero possa emettere il decreto inteso ad attivare, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, è necessario che, da parte delle Regioni di volta in volta interessate, vengano formulate proposte in merito.

Ciò premesso, si precisa che nessuna proposta è a tutt'oggi pervenuta, da parte della regione Sardegna, in ordine alle avversità atmosferiche segnalate dalla signoria vostra onorevole.

Si assicura comunque che, non appena proposte in tal senso perverranno dalla Regione, il Ministero provvederà con la dovuta sollecitudine agli adempimenti di sua competenza, al fine di dare pratica attuazione, nelle zone danneggiate della provincia di Oristano, agli interventi previsti dalla citata legge, in relazione alla natura e alla entità dei danni accertati dai competenti organi regionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

15 dicembre 1979

PINNA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

quali misure straordinarie intendano assumere per combattere il pauroso propagarsi degli incendi in tutto il territorio della Sardegna, incendi che compromettono seriamente il raccolto dei cereali, il patrimonio boschivo, la produzione viticola e gli stessi allevamenti del bestiame;

se non ritengano estremamente urgente — atteso che le misure finora adottate si sono rivelate del tutto insufficienti — predisporre una riunione triangolare Governo-Regione-Province, con l'ausilio dei Comuni, per un compiuto esame della situazione, onde decidere misure di emergenza;

quali provvedimenti immediati intendano assumere, anche separatamente, prima della convocazione della stessa conferenza triangolare.

(4 - 00026)

RISPOSTA. — Il problema degli incendi nel territorio della Sardegna, prospettato dalla signoria vostra onorevole, ha formato oggetto, tra l'altro, della interrogazione a risposta orale n. 3-00108 del senatore Giovannetti, alla quale il Governo ha risposto nella seduta del 30 ottobre 1979 del Senato della Repubblica.

Pertanto, si fa rinvio alle dichiarazioni rese in proposito dal Governo in quella sede.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

15 dicembre 1979

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della recrudescenza dell'infezione dovuta ad epatite virale che ha nuovamente colpito numerosi comuni della Sardegna, soprattutto quelli della provincia di Oristano;

se gli risulti che particolarmente preoccupante si presenta la situazione nel comune di Santa Giusta, per i forti elementi inquinanti dovuti sia allo sgrondo delle fogne, sia, più in generale, alla costante presenza del deflusso delle acque delle risaie e della cartiera, che presentano un forte tasso di inquinamento, tale da aver quasi completamente distrutto la fauna ittica pregiata dello stagno omonimo;

se non ritenga che quel comune, già tristemente noto nelle cronache sanitarie e nei testi di medicina quale focolaio leproso, è naturalmente da tenere sotto controllo sanitario onde salvaguardare la salute pubblica;

se non ritenga, altresì — anche in considerazione di quanto avvenne nel recente passato, proprio in altro comune finitimo della costa centro-occidentale dell'Isola (Cabras), quando persero la vita 9 bambini per un non meglio precisato « male oscuro », ma presumibilmente legato all'insufficienza dei servizi igienico-sanitari ed alla mancanza quasi totale di assetti civili di pronto intervento — urgente ed opportuno:

1) operare, d'intesa con la Regione sarda e con i Comuni interessati al triste fenomeno, per un'indagine conoscitiva atta ad accelerare le reali ragioni dell'insorgere, ormai sistematico, della cennata infezione;

2) disporre per urgenti misure sanitarie atte a scongiurare il propagarsi della malattia, specie nei confronti dell'infanzia in generale e di quella scolastica in particolare;

3) decidere, d'intesa con i Ministeri competenti e con la Regione sarda, un programma di pronto intervento, dotando delle necessarie strutture civili quei comuni che ancora ne risultassero privi.

(4 - 00035)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il recente aumento dei casi di epatite virale in Sardegna ha riproposto drammaticamente, di fronte all'opinione pubblica, un problema che già preoccupava da tempo intere popolazioni, anche sul piano nazionale;

considerato che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dell'interrogante, che riguardavano numerosi comuni delle province sarde (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari), non sembra siano intervenuti elementi significativi da parte del Ministero, atti a tranquillizzare in qualche modo l'opinione pubblica;

constatata la sempre crescente diffusione dell'infezione, che occupa ormai, dopo il morbillo, il secondo posto, con una media di 41.000 casi annuali nell'ultimo triennio (vale a dire che, ogni 100.000 abitanti, 80 si ammalano ogni anno di epatite virale);

accertato che l'epatite è una malattia pericolosissima che danneggia gravemente il fegato, difficilmente riparabile, ed è talvolta mortale, e che particolarmente in Sardegna si nota l'insorgere del « virus epatico » o « MS », il quale, come è noto, può presentarsi in due forme, la prima denominata « A » o « MS 1 «, la seconda « B » o « MS 2 »;

rilevato che in Sardegna, anche in considerazione delle precarie condizioni igienico-sanitarie, si manifestano entrambi i casi, le cui conseguenze, come le cronache giornalistiche informano, sono talvolta letali,

l'interrogante invita il Ministro a promuovere un incontro triangolare Ministero-Regio-

ne-Comuni, coadiuvati da personale ad alta specializzazione sanitaria, per un esame attento della situazione esistente in Sardegna sotto il profilo del propagarsi della malattia e per studiare, conseguentemente, tutte le misure idonee a combattere in forma efficace l'insorgere del male, dotando in pari tempo, prima che possano verificarsi altri eventi, il corpo sanitario dei necessari strumenti di intervento, sia nella fase preventiva, sia durante lo stesso insorgere della malattia.

Si chiede, inoltre, di conoscere, quali provvedimenti il Ministro abbia in animo di assumere al riguardo.

(4 - 00036)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il recente aumento dei casi di epatite virale in Sardegna ha riproposto drammaticamente di fronte all'opinione pubblica un problema che già preoccupava da tempo intere popolazioni anche sul piano nazionale;

considerato che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dell'interrogante che riguardavano numerosi comuni delle province sarde (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari), non sembra siano intervenuti elementi significativi da parte del Ministero atti a tranquillizzare in qualche modo l'opinione pubblica;

constatata la sempre crescente diffusione dell'infezione, che occupa ormai, dopo il morbillo, il secondo posto con una media di 41.000 casi annuali nell'ultimo triennio (vale a dire che, ogni anno, su 100.000 abitanti 80 si ammalano di epatite virale);

accertato che l'epatite è una malattia pericolosissima, che danneggia gravemente il fegato, difficilmente curabile, ed è talvolta mortale, tanto che in Sardegna si nota l'insorgere del « virus epatico » o « MS », il quale, come è noto, può presentarsi in due forme, la prima denominata « A » o « MS-1 », la seconda « B » o « MS-2 »;

rilevato che in Sardegna, anche in considerazione delle precarie condizioni igienico-sanitarie, si manifestano entrambi i casi, le cui conseguenze, come le cronache giornalistiche informano, sono talvolta letali,

l'interrogante chiede che si addivenga ad un incontro triangolare Ministero-Regione-Comuni, coadiuvati da personale di alta specializzazione sanitaria, per un esame attento della situazione in Sardegna sotto il profilo del propagarsi della malattia, al fine di studiare, conseguentemente, tutte le misure idonee a combattere in forme efficaci l'insorgere del male, dotando in pari tempo, prima che possano verificarsi altri eventi, il corpo sanitario dei necessari strumenti di intervento, sia nella fase preventiva, sia durante lo stesso insorgere della malattia.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti il Ministero abbia in animo di assumere al riguardo.

(4 - 00142)

RISPOSTA. — Si premette che le Regioni hanno competenza primaria in materia di profilassi delle malattie infettive, per le quali non siano previste vaccinazioni obbligatorie o misure quarantenarie.

Questo Ministero, per parte sua, segue costantemente l'epidemiologia dell'epatite virale nel Paese sia con ricerche convenzionate, sia facendo oggetto di periodici richiami quegli interventi di igiene personale e ambientale che sono essenziali per la prevenzione di una malattia a diffusione orofecale, come appunto quella in questione.

D'altronde ogni sforzo per il controllo della diffusione dell'epatite può avere possibilità di successo solo se accompagnato da una efficace opera di risanamento ambientale, curando l'attuazione di infrastrutture di urbanistica igienico-sanitaria (acquedotti, fognature e sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi): problemi questi che coinvolgono, per diretta competenza, le Amministrazioni regionali e comunali e per l'aspetto di programmazione e per quello economico.

Al riguardo il Ministero della sanità fornisce tutti gli elementi tecnici ed i presidi sanitari secondo le modalità di indagine e le richieste degli organi locali.

Per quanto concerne gli incontri Ministero-Regioni-Comuni, auspicato dalla signoria vostra, si ritiene che gli stessi possano profi-

cuamente svolgersi nell'ambito delle attività del Consiglio sanitario nazionale.

La situazione epidemiologica della Sardegna è, in ogni caso, sotto la più attenta vigilanza anche per quanto si riferisce agli episodi di singoli territori comunali.

Nel caso, tuttavia, nell'ambito del decentramento regionale, gli interventi operativi, compresi quelli dell'autorità centrale, vanno certamente inseriti in un necessario programma di bonifica dell'ambiente, al quale questa Amministrazione è interessata.

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

18 dicembre 1979

PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che le popolazioni interessate, e più segnatamente coloro i quali, per ragioni di lavoro, turistiche o di pedaggio, sono costretti a transitare sul ponte del fiume Tirso che congiunge la città di Oristano con la strada statale n. 131, « Carlo Felice », si sono seriamente lamentate per la pericolosità accertata, dovuta alla vetustà ed al conseguente logoramento delle strutture che sostengono il ponte;

considerato che la cennata strada statale n. 131 non attraversa più la città di Oristano, ma sfiora la stessa nella circonvallazione, e che il ponte attualmente non viene più curato dall'ANAS, nè tanto meno dal comune di Oristano, che non ritiene, vuoi per motivi finanziari, vuoi per altre ragioni di competenza, di dover intervenire per gli urgenti e necessari lavori di manutenzione;

accertato che lo stesso comune ha escluso ogni sua responsabilità in ordine ad eventuali sinistri che dovessero derivare dall'ulteriore deterioramento della cennata opera pubblica;

rilevato che, specie quando si tratta di problemi riguardanti la Sardegna (come, peraltro, è avvenuto di recente per l'aeroporto del capoluogo regionale, chiuso perchè fortemente deteriorato e pericoloso, senza che le competenti autorità fossero intervenute) anche per quanto si attiene, nella fattispecie, alla cennata opera pubblica, viene disattesa ogni pressante richiesta,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda assumere per:

1) far esperire un sopralluogo al fine di accertare le condizioni dell'importante struttura sul fiume Tirso;

2) tenere, di concerto con il comune di Oristano e con la Regione sarda, un'apposita riunione allo scopo di approfondire urgenti misure onde evitare che la stessa città resti priva del necessario, vitale collegamento con l'arteria provinciale della rete stradale sarda;

3) riferire pubblicamente, mediante le forme consuete, il parere del Ministero sì da fugare ulteriori preoccupazioni da parte dell'opinione pubblica.

(4 - 00038)

RISPOSTA. — Il tratto della vecchia sede della statale, compreso tra la città di Oristano e l'innesto sud con la nuova sede della strada statale n. 131 « Carlo Felice », è stato declassificato con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 febbraio 1978) e consegnato all'Amministrazione provinciale di Oristano.

In data 4 aprile 1978 venne eseguito un sopralluogo, con la partecipazione di tecnici del Compartimento ANAS di Cagliari e tecnici dell'Amministrazione provinciale e di quella comunale di Oristano, inteso ad accertare le condizioni del manufatto sul fiume Tirso ubicato sulla vecchia sede stradale.

Da tale sopralluogo è risultato che l'opera d'arte, pur vetusta nelle sue strutture, si trovava in buone condizioni statiche.

Per quanto sopra, e in considerazione del fatto che la manutenzione del tratto in questione non è più di competenza dell'ANAS, il dipendente Compartimento di Cagliari non ritiene di dover far presenziare propri tecnici a ulteriori sopralluoghi sia del ponte in argomento che di qualsiasi altra opera d'arte che interessi il tronco di strada declassificato.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
FONTANA

22 dicembre 1979

PINNA. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che l'Associazione nazionale piloti aerei civili (ANPAC) ha divulgato l'opuscolo « Punto n. 2 » nel quale — tra l'altro — si contesta l'uso del « flight recorder » in quanto, si sostiene, « non è legittimo assoggettare il pilota, non meno di qualsiasi altro lavoratore, alla preoccupazione di essere spiato, se non da un suo simile, da una macchina »;

se corrisponde al vero che il « registratore di volo » deve essere installato, in relazione alla norma OACI (Annesso 6, paragrafo 6. 3), su tutti gli aerei adibiti al trasporto pubblico passeggeri del peso superiore a chilogrammi 5.750;

se non ritengono, infine, che « l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori » sia in aperto contrasto con l'articolo 4 dello statuto dei diritti dei lavoratori.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quale sia l'opinione dei competenti Ministeri, avuto riguardo alla protesta avanzata da parte della categoria interessata.

(4 - 00102)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Come fu già comunicato in data 13 dicembre 1978, in risposta all'identica interrogazione n. 4-01541, presentata il 6 dicembre 1978, il registratore di volo (*flight recorder*) viene installato, in relazione alla norma dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI), contenuta nell'Annesso 6 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, su tutti gli aeromobili adibiti al trasporto pubbliso, dal peso superiore a 5.750 chilogrammi, « a tutela di primari interessi pubblici e per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza delle operazioni di volo ».

In particolare, per quanto riguarda l'accenno fatto nell'interrogazione secondo cui detta apparecchiatura sia « in aperto contrasto con l'articolo 4 dello statuto dei diritti dei lavoratori », atteso che mediante essa viene controllata anche l'attività del pilota, si fa presente quanto segue.

La presente interrogazione sembra basarsi sull'erroneo presupposto che l'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza, trovi diretta ed immediata applicazione al personale di volo. Ciò non è vero.

Infatti l'articolo 35 della legge medesima esclude in modo inequivocabile l'applicazione della norma contenuta nel suddetto articolo 4 (come di molte altre) al settore dei trasporti aerei, proprio in considerazione della prevalente natura di pubblico interesse di tale attività, le cui condizioni di sicurezza debbono essere assolutamente salvaguardate.

Il registratore di volo (*flight recorder*) in effetti è un apparecchio che viene installato a bordo degli aeromobili adibiti a trasporto pubblico di passeggeri al fine di riprodurre in funzione del tempo, su nastro magnatico, un certo numero di informazioni attinenti al volo e consentire quindi, mediante lettura *a posteriori*, la completa ricostruzione del volo stesso.

L'apparecchio in questione registra, quindi, graficamente per tutta la durata del volo parametri fondamentali sia di navigazione (rotta, quota, velocità, assetto), sia degli impianti di propulsione (giri, temperature, eccetera) sia di controllo di radioassistenza. Esso viene attivato dal pilota all'inizio del rullaggio e termina a volo ultimato, dopo lo spegnimento dei motori.

L'importanza dell'impiego del registratore di volo ai fini della sicurezza del volo si è immediatamente manifestata, ed è per questo motivo che, come già detto sopra, tutti gli Stati aderenti all'OACI si sono accordati per la sua installazione su tutti gli aeromobili adibiti al trasporto pubblico passeggeri del peso superiore a chilogrammi 5.750.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

18 dicembre 1979

ROMEO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie pubblicate dal quotidiano « La Gazzetta del Mezzogiorno » del 3 luglio 1979, relative alle condizioni di vita e di lavoro di mano d'opera italiana ingaggiata a Roma, da parte dell'impresa anglo-algerina « Maxter-Jobst », per la costruzione del cosiddetto oleodotto di Hannaba.

Secondo quanto raccontato al suddetto giornale dal signor Claudio D'Ambrosio, di anni 22, da Cassino, sbarcato a Taranto, reduce clandestino dall'Algeria, nel campo di lavoro di Al El-Al-Mahata (circa 20 chilometri da Hannaba) si troverebbero molti giovani italiani provenienti da varie regioni del nostro Paese che subirebbero un trattamento disumano.

Nel caso tali notizie rispondano a verità, l'interrogante chiede di conoscere quale azione intende svolgere il Governo a tutela dei nostri connazionali e per impedire che si ripetano episodi di ingaggio di mano d'opera per l'estero in violazione delle leggi.

(4 - 00068)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro degli affari esteri, non appena apparve sulla « Gazzetta del Mezzogiorno » il 3 luglio scorso un articolo in cui si segnalavano gravissimi abusi che sarebbero stati commessi contro lavoratori italiani in Algeria, è immediatamente intervenuto dando istruzioni telegrafiche all'Ambasciata in Algeri di compiere un'accurata indagine e sollecitando l'intervento del nucleo carabinieri della Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali perchè svolgesse accertamenti per individuare possibili responsabilità penali. Si è anche preso contatto con il giornalista che avrebbe raccolto l'intervista per ottenere ogni altro elemento utile che egli non aveva ritenuto di pubblicare. Tutte le ricerche svolte hanno però dato esito negativo e non è stato nemmeno possibile individuare il signor Claudio D'Ambrosio, o sedicente tale, in quanto egli non risulta nei registri anagrafici e l'indirizzo dato al giornale indica una via non esistente a Cassino.

Viste anche alcune incongruenze nell'esposizione dei fatti riportati dalla stampa appare ora verosimile che si tratti puramente di un parto di fantasia, ma si continuano le indagini per accertare se vi possa essere qualche riferimento a situazioni realmente accadute.

Il Ministero degli affari esteri esamina con la massima attenzione qualsiasi indizio di illecito sfruttamento di lavoratori italiani e sollecita la collaborazione delle forze politiche e sindacali e della stampa per svolgere opera di prevenzione oltre che di repressione degli illeciti compiuti.

Una delle armi più efficaci per sconfiggere gli arruolamenti illeciti consiste infatti nel sensibilizzare i lavoratori stessi persuadendoli a non prestare fede a promesse infondate ed a richiedere invece l'intervento delle autorità.

Tale linea d'azione, che ha già dato buoni risultati contribuendo a circoscrivere il fenomeno, comporta però un generale impegno di tutte le forze interessate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SANTUZ

27 dicembre 1979

ROMEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, in relazione agli adempimenti previsti dalla legge n. 984 del 27 dicembre 1977:

a) quali direttive sono state inviate alle Regioni per l'utilizzazione dei fondi stanziati per gli anni 1978-1979;

b) in che misura tali direttive sono state recepite e qual è lo stato degli adempimenti nelle singole regioni;

c) se saranno rispettati, per il 1980, i termini previsti dal settimo comma dell'articolo 17, riguardante la ripartizione annuale dei fondi.

L'interrogante, consapevole della complessità degli ostacoli e delle difficoltà di ordine burocratico che incontra l'attuazione della suddetta legge, chiede, inoltre, di conoscere quale azione ha svolto e intende svolgere il Governo per snellire le procedure, al fine di facilitare gli investimenti in agri-

coltura, fermo restando il metodo della programmazione.

(4 - 00247)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche richieste della signoria vostra onorevole, si precisa:

Punto *a*): direttive inviate alle Regioni per la utilizzazione dei fondi stanziati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per gli anni 1978-1979.

Si rammenta innanzitutto che, per il 1978, si è dato luogo ad un « piano stralcio », mentre con il 1979 prenderà avvio il piano pluriennale vero e proprio.

In relazione a ciò, per il 1978, accanto alle direttive generali di attuazione, sono state anche fornite:

1) specifiche direttive, miranti ad assicurare la saldatura fra il precedente modello d'intervento regionale — caratterizzato da occasionalità e discontinuità degli interventi — e il modello programmatico coordinato, volto ad esaltare la continuità e l'armonizzazione intersettoriale e territoriale degli interventi stessi;

2) opportune linee prioritarie d'intervento che, per ciascun settore richiamato dalla legge, prevedevano:

— *irrigazione*: per le zone di vecchia irrigazione, manutenzione, ripristino ed adeguamento degli impianti esistenti; per le zone di nuova irrigazione, completamento delle opere iniziate;

— *forestazione*: lotta contro gli incendi boschivi; miglioramento dei boschi esistenti; tutela e valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali;

— *terreni di collina e di montagna*: realizzazione di infrastrutture civili; approvvigionamento idrico; accorpamento dei terreni; avvio all'organizzazione produttiva del territorio;

— *zootecnia*: attuazione dei programmi di sviluppo foraggero; potenziamento dei programmi di selezione del bestiame; avvio di un piano contro la ipofecondità e la mortalità neo e post-natale; realizzazione di strutture aziendali a carattere zootecnico; potenziamento dell'acquacoltura; potenziamento delle strutture di trasformazione e commercializzazione delle carni, nonchè dei mezzi di trasporto;

— ortoflorofrutticoltura: avvio dei processi di sostituzione e razionalizzazione varietale; realizzazione di un programma vivaistico; ulteriore potenziamento delle attrezzature di trasformazione e conservazione; sviluppo delle iniziative promozionali sui mercati esteri;

— *vitinicoltura*: riconversione produttiva; potenziamento dell'attività vivaistica; ampliamento e adeguamento della organizzazione e vendita a carattere associato; ulteriore potenziamento delle campagne promozionali all'estero; potenziamento dell'attività di prevenzione e repressione delle frodi;

— *colture mediterranee*: miglioramento produttivo e riduzione dei costi; specie per l'olivo, razionalizzazione della produzione vivaistica; potenziamento della difesa fitosanitaria.

Per quanto concerne invece le direttive pluriennali, esse, per ciascuna Regione e per i rispettivi settori considerati dalla legge, basandosi sia sugli obiettivi nazionali, sia sulla disaggregazione di massima a livello regionale, sono contenute nel capitolo terzo del piano agricolo nazionale concernente « le linee di articolazione territoriale degli indirizzi e degli obiettivi ».

In aggiunta a tali linee, il piano provvede pure alla individuazione delle direttive, dei meccanismi e dei vincoli programmatici, necessari ad indirizzare e ad armonizzare, sul piano nazionale e comunitario, l'articolazione degli interventi regionali; queste prescrizioni sono riportate nel documento allegato al piano stesso.

Puto *b*): misura con cui sono state recepite le predette linee e stato degli adempimenti di parte regionale.

1) Per quanto attiene al piano stralcio 1978, le Regioni si sono attenute, in termini più o meno coerenti, alle direttive e alle linee nazionali.

In particolare:

— tutte le Regioni hanno dato luogo alla predisposizione dei piani agricoli regionali che, pur nell'ambito degli indirizzi prioritari indicati, presentano maggiori o minori accentuazioni programmatiche settoriali, in funzione delle problematiche e delle suscettività territoriali;

— alcune Regioni hanno attivato i meccanismi d'intervento esistenti, predisponendo anche i necessari adeguamenti legislativi; altre Regioni, invece, hanno dato luogo ad apposite ed organiche leggi di piano — ad esempio: Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna — in cui i provvedimenti legislativi già esistenti sono stati integrati, modificati e/o completati con norme specifiche d'intervento, a modello di testo unico regionale.

2) Tenuto conto del meccanismo contabile regionale che non prevede la finalizzazione puntuale delle dotazioni di spesa — gravando le stesse sul fondo regionale di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 281 — non è stato al momento possibile acquisire elementi certi in merito al volume d'impegno attuato da quelle amministrazioni.

Risulta, peraltro, che alcune Regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio) hanno avviato tempestivamente le procedure d'impegno finanziario, mentre numerose altre Regioni si trovano in preoccupante ritardo.

Punto *c*): tempi relativi alla comunicazione, alle Regioni, dei finanziamenti assegnati per il 1980.

Il Piano agricolo nazionale prevede già, per ciascun settore, le assegnazioni annuali di massima gravanti sulle dotazioni della legge; pertanto, ogni Regione conosce anticipatamente il volume di finanziamenti, cui potrà far riferimento nel periodo pluriennale.

Si sottolinea tuttavia che, fra i criteri generali di attuazione del Piano agricolo nazionale, è prevista la possibilità di aggiornamento di tali assegnazioni annuali, in rapporto:

1) alla sostituzione del sistema parametrico di distribuzione con quello strettamente correlato agli obiettivi specifici regionali;

2) allo stato di attuazione dei Piani regionali relativamente alle tendenze, alle necessità nel frattempo emerse, a motivi di freno e ad opportunità di compensazione fra settori diversi.

In ordine, infine, al quesito concernente l'azione che il Governo intende assumere al fine di snellire le procedure e di facilitare gli investimenti in agricoltura, è innanzitutto da precisare che, in linea generale, il Ministero non può assumere alcuna iniziativa contrastante col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In tale ambito ci si avvarrà, pertanto, della funzione di indirizzo e di coordinamento che, nei limiti prospettati dal Piano agricolo nazionale, sarà potenziata e resa più aderente alle necessità emergenti, allorchè si darà corso alle iniziative di ristrutturazione del Ministero medesimo.

Accanto a detta azione generale, e allo scopo di rendere più agibile e pregnante l'intervento regionale in merito a determinate azioni portanti per il conseguimento dei presupposti del Piano agricolo, si darà corso alla tempestiva definizione dei programmi regionali coordinati, per i quali sussiste una riserva finanziaria sui fondi assegnati alle Regioni. Si tratta delle azioni inerenti allo sviluppo della cooperazione agricola e delle connesse attività di valorizzazione della produzione, alla selezione del bestiame, all'acquacoltura, alla lotta alla infertilità e alla mortalità neo e post-natale, eccetera, per le quali l'articolazione degli interventi regionali rimane vincolata alla definizione dei piani operativi nazionali volti a coordinare, sia sul piano funzionale, sia su quello territoriale, le differenti iniziative ,anche in raccordo con gli interventi nazionali; sarà, in tal modo, possibile preordinare con tempestività l'articolazione degli specifici interventi.

V'è, infine, da segnalare la funzione di stimolo e di orientamento operativo che potrà svolgere il CIRAA d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 4 della legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

15 dicembre 1979

ROSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, in alcuni interventi sulla stampa locale, il capo ufficio stampa dell'ENPAS, dottor Domenico Scardigli, intervenendo peraltro esclusivamente nella sua qualità di componente del direttivo nazionale CISL-ENPAS, a proposito delle vertenze promosse da molti pensionati statali, ha affermato, tra l'altro, che: « ... se si potesse dimostrare, come è facile dimostrare purchè lo si voglia, che in diversi casi i conteggi sono stati generosi e cioè che taluni ricorrenti abbiano percepito una somma maggiore di quella dovuta... »;

che, circa tre anni fa, dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato favorevole alla valutazione della 13ª mensilità nella buonuscita il commissario straordinario dell'ENPAS assunse la delibera di estendere tale principio alla generalità degli aventi diritto e che tale delibera non è mai stata approvata dai competenti Ministeri,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se quanto affermato sulla generosità di alcune liquidazioni corrisponda sostanzialmente a verità e se nei relativi giudizi l'ENPAS si era regolarmente e tempestivamente costituito in giudizio, prospettando, quanto meno in via di ipotesi, il calcolo al quale avrebbe dovuto attenersi il magistrato in caso di accoglimento delle istanze attrici;

b) se nel tentativo di conciliazione, che il magistrato del lavoro è tenuto ad esperire in ogni vertenza di tal genere, l'ENPAS, semprechè costituito o, comunque, semprechè presente alla prima udienza, abbia offerto di pagare entro un congruo periodo di tempo ed abbia chiesto di compensare parzialmente l'eventuale somma dovuta, con il conseguente suo credito per ritenute sulla 13ª mensilità ai fini della liquidazione della buonuscita, con ciò creando i presupposti di una parziale compensazione delle spese di causa;

c) se l'ENPAS, convenuto in giudizio per la stessa udienza, davanti lo stesso magistrato del lavoro, in giudizi aventi lo stesso oggetto, si sia costituito chiedendo la riunione dei giudizi al fine, quanto meno, di contenere cospicuamente le spese del giudizio;

d) se, nei casi più macroscopici di errore di calcolo del magistrato — ammesso che ve ne siano stati — l'ENPAS abbia impugnato le relative sentenze, ed in caso negativo perchè non vi abbia provveduto;

e) se nel periodo di vigenza del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, il cui titolo VII sembrava scritto specificatamente per il regolamento — con ingiusto danno di chi aveva adito la Magistratura ed a tutto favore dell'ENPAS — dei rapporti processuali pendenti e di quelli già definiti in materia di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, l'ENPAS si sia avvalso delle norme di tale decreto, e, in caso negativo, come sembra sia accaduto, quali siano i motivi che l'hanno indotto ad ignorare disposizioni di legge che tale ente era tenuto ad osservare astraendo da qualsiasi valutazione di opportunità, legittimità costituzionale eccetera;

f) se sia vero che la delibera del commissario straordinario, a distanza di 3 anni, non è stata ancora approvata e quali siano le ragioni di tale ritardo.

(4 - 00214)

RISPOSTA. — Per i giudizi in materia di computo della 13ª mensilità, l'ENPAS si avvale del patrocinio della Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 26 della legge istitutiva del 19 gennaio 1942, n. 22.

Da tale generale attribuzione, consegue che gli indirizzi tecnico-processuali riguardanti la concreta conduzione dei giudizi rientrano — ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 — nella esclusiva competenza dell'organo di difesa al quale l'Ente deve limitarsi a fornire di volta in volta gli elementi delle singole fattispecie.

Va peraltro rilevato che, a seguito della recente sentenza della Suprema Corte di cassazione, che, com'è noto, ha riconosciuto la computabilità di buonuscita, l'Avvocatura generale dello Stato ha diramato alle Avvocature distrettuali le seguenti istruzioni:

1) astenersi dall'impugnazione delle sentenze le quali abbiano riconosciuto soltanto gli importi corrispondenti alla inclusione

della tredicesima mensilità nella base di computo e gli interessi;

2) limitare la resistenza in giudizio ai casi in cui le richieste delle parti istanti eccedano i titoli riconoscibili in base alla sentenza della Corte suprema ed ai casi in cui la difesa dell'Ente possa risultare affidata ad altri profili;

3) prospettare l'esistenza di giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, con riguardo tra l'altro al non univoco orientamento assunto in materia dai giudici di merito.

Ma, al di là di tale impostazione di economia defensionale, va anche sottolineato l'atteggiamento della Magistratura del lavoro che in alcuni casi ha ritenuto addirittura di procedere alla liquidazione della indennità di buonuscita, inglobando in essa la 13ª mensilità, con lo strumento del decreto ingiuntivo assegnando per di più all'ENPAS termini estremamente esigui per la proposizione dell'opposizione (il pretore di Bari, ad esempio, ha ridotto a soli cinque giorni il termine ordinario di 20 giorni!). Ed è evidente che tali termini, soprattutto con il nuovo rito del lavoro, in cui tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio debbono essere proposte col primo atto difensivo, si risolvono in pratica in un sicuro pregiudizio al diritto di difesa.

In tali premesse, tenuto conto altresì che lo stato del contenzioso sviluppatosi in materia di indennità di buonuscita — peraltro in un limitato arco di tempo — ha raggiunto l'impressionante volume di oltre 25.000 giudizi, non può escludersi che per disguidi o carenze nella rappresentanza e difesa dell'Ente, si siano potuti verificare casi che abbano costituito occasione di qualche sporadica liquidazione in misura eccedente il dovuto; una volta accertate tali fattispecie l'ENPAS, però, agirà nelle forme consentite per il reintegro delle sue ragioni patrimoniali.

Fra l'altro versandosi in materia di diritti sottratti alla disponibilità dell'organo amministrativo (e non a caso si è avvertita e caldeggiata l'esigenza di un provvedimento legislativo che autorizzasse il computo della prestazione in parola) non potevano essere accolti da parte dell'Ente eventuali tentativi di conciliazione.

Inoltre, per quanto riguarda il credito contributivo dell'ENPAS nei confronti degli ex dipendenti statali, consta che l'Avvocatura dello Stato abbia di regola proposto domanda riconvenzionale in tal senso.

Quanto poi all'osservazione avanzata dalla signoria vostra circa la opportunità della riunione dei giudizi di che trattasi, pendenti dinanzi lo stesso magistrato, va ricordato quanto fatto presente in precedenza e cioè che tutte le iniziative processuali vengono autonomamente assunte dalla Avvocatura dello Stato, in quanto rientranti nell'alveo della sua esclusiva competenza.

Del resto, la riunione dei procedimenti, a norma dell'articolo 151 disp. att. del codice di procedura civile, così come novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 « deve essere sempre disposta dal giudice, salvo che nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo ». Appare allora evidente che trattasi di potere sottratto alla disponibilità delle parti.

Giova in ogni caso precisare che ove fosse stato adottato detto espediente processuale, il relativo vantaggio economico per l'Ente sarebbe stato pressochè irrilevante, tenuto conto della sostanziale gratuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Infine si fa presente che il contenzioso in materia di tredicesima mensilità, per le sue dimensioni quantitative e per il suo progressivo ed impetuoso incremento, non consente ancora un'attenta valutazione, in sede di controllo, delle singole situazioni processuali e sostanziali.

Si prospetta in sintesi il seguente sviluppo quantitativo dei ricorsi, incentratisi non solo sulla materia oggetto della interrogazione ma via via riferiti anche al computo dell'intera retribuzione, dell'indennità integrativa speciale e di vari assegni percepiti da singole categorie di dipendenti statali:

dall'11 gennaio 1976 al 20 aprile 1978: 4.500 ricorsi circa;

dal 20 aprile 1978 al 28 settembre 1978: 4.000 ricorsi circa;

dall'11 ottobre 1978 al 10 gennaio 1979: 3.300 ricorsi circa;

dall'11 gennaio 1979 al 19 marzo 1979: 8.000 ricorsi circa;

dal 19 marzo 1979 al 3 maggio 1979: 6 000 ricorsi circa.

Si è passati così da 4.500 ricorsi in due anni a ben 6.000 ricorsi in meno di due mesi: tutto ciò non poteva non incidere pesantemente sull'attività dell'Istituto ed in particolare sul settore legale per i numerosi adempimenti cui si è reso e si rende necessario far fronte.

Tuttavia, l'ENPAS utilizzerà ogni strumento idoneo per la reintegrazione di eventuali pregiudizi economici, determinati verosimilmente da taluni provvedimenti emessi a seguito di pignoramenti presso terzi sulla base di titoli provvisoriamente esecutivi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

17 dicembre 1979